



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA

Tra

Il Parco Archeologico di Pompei, di seguito denominato Parco Archeologico ovvero PAP, con sede in Pompei, Via Plinio, 80045, C.F. 90083400631 nella persona del Direttore Generale dr. Gabriel Zuchtriegel, e domiciliato per la carica in Pompei, presso la sede del PAP,

(anche solo “Sponsee” o “PaP”)

e

la Società **Arbolia S.p.a. società benefit**, con sede legale e operativa in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, cap 20097, P.IVA 11313400969, rappresentata da Salvatore Ricco, nato a Grottaglie il 15 maggio 1976, nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede legale della predetta società, (di seguito individuata come la “Società” o come “Sponsor”)

di seguito denominate anche le “Parti”.

Codice CIG: 9008864DBE

PREMESSO CHE

Ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e ss.mm.ii. (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;

il Parco Archeologico di Pompei è un istituto del MIBACT che, dotato di autonomia speciale, esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;

Il PAP ha tra le sue finalità quella di provvedere ad una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate a migliorare la fruizione;

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all’art.6 definisce la funzione di *valorizzazione* dei beni culturali identificandola nell’ attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali ed ambientali e ad incrementarne la fruizione;

Via Plinio 26 - 80045 Pompei (NA)
Email: pa-pompei@beniculturali.it
PEC: mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it
Tel: +39 081 85 75 111
C.F. 90083400631



Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, all'art. 112, disciplina le modalità per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, richiamando il principio della concertazione;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (cd "**Codice dei contratti pubblici**") secondo il combinato disposto di cui agli artt. 19 e 151 disciplina la sponsorizzazione nell'ambito dei beni culturali;

In particolare l'art. 19, comma 1, stabilisce che "L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80";

l'articolo 151, nel richiamare le disposizioni di cui al citato art. 19, stabilisce che "La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione";

l'articolo 151 comma 3 del Codice dei contratti pubblici prevede altresì che *“Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1”*;

la circ. MIBACT n. 17461 del 09/06/2016 che fornisce indirizzi applicativi sulle sponsorizzazioni e gli accordi di partenariato nel settore dei beni culturali in relazione a quanto previsto negli articoli 19 e 151 del Codice dei contratti pubblici;

la circ. MiBACT n. 3 del 04/02/2019 -Atti di indirizzo- che mette in evidenza la necessità di *“reperire risorse finanziarie aggiuntive a quelle pubbliche finalizzate alla tutela e anche avvalendosi in maniera virtuosa e sistemica, di capitali privati (erogazioni liberali, art bonus, sponsorizzazioni etc.)”*;

La valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;

Arbolia è una Società Benefit che intende perseguire diverse finalità di beneficio comune, fra cui il miglioramento dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, in particolare, attraverso la riduzione delle emissioni di CO2. A tal fine Arbolia effettua, *inter alia*, attività di imboscamento del territorio nazionale, anche attraverso la vendita di servizi di piantumazione ad aziende e/o privati, nonché lo svolgimento delle attività di manutenzione delle aree verdi realizzate per il tramite di tali servizi;

CONSIDERATO CHE

La società, con nota prot. n.16/21 del 05.08.2021, ha presentato una proposta di sponsorizzazione tecnica relativa all'imboscamento di alcune aree all'interno del PAP (in seguito la **“Proposta”**);

la Proposta, con comunicazione prot. n 8236 del 13.09.21 è stata considerata meritevole d'interesse per il PaP; si è pervenuti, pertanto, alla sua pubblicazione sul sito istituzionale secondo le modalità e i termini di cui all'art.19 e 151 Dlgs n.50/2016;

la Proposta individua l'area demaniale in consegna al Pap distinta al Catasto Terreni del Comune di Pompei ai Fogli 8, 9 e 12 ;

con determinazione a contrarre del Direttore Generale del PaP assunta il 9-12-2021 prot. n° 11590 è stato disposto di addivenire alla stipula del presente contratto;

Tanto premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto oggetto di pattuizione nel presente documento costituisce frutto di libera negoziazione tra le medesime intervenute, non essendosi fatto ricorso a moduli e/o formulari, con la conseguenza che risultano inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Costituisce oggetto del presente contratto la sponsorizzazione tecnica del progetto di valorizzazione allegato sub (A) con relativi allegati (in seguito congiuntamente il “**Progetto Esecutivo**”), trasmesso con prot. n° 11246 del 30/11/2021, approvato dal PaP, che prevede, tra l’altro, la realizzazione a cura e spese dello Sponsor, di interventi di imboscamento presso alcune aree individuate del Parco attraverso la messa a dimora di specie arboree e arbustive autoctone e/o ricomprese nella Flora Pompeiana e la manutenzione, a sua cura e spese, per un periodo di due anni, a partire dal termine dell’attività di piantumazione.

Le Parti concordano che l’intervento di forestazione oggetto del Progetto Esecutivo si svolgerà in più fasi.

La prima fase riguarderà l’esecuzione dell’intervento di imboscamento previsto dal Progetto Esecutivo nelle aree 13-14 (a est dell’Anfiteatro di Pompei).

Gli interventi di imboscamento previsti dal Progetto Esecutivo in relazione alle altre aree (e quindi all’Area 22 – “Uliveto Storico”, Area 41 – “Area Deposito” e Area 45 – “Frutteto” sono demandati a fasi successive, a carattere eventuale. L’esecuzione di questi interventi di forestazione è subordinata al previo accordo tra le Parti circa modi e tempi degli stessi sulla base dei risultati e delle eventuali criticità riscontrate nel corso della prima fase e all’individuazione da parte di Arbolia di clienti interessati a sostenerli economicamente. Le Parti concordano inoltre che, decorso il termine del 31 dicembre 2022 senza che si sia raggiunto un

accordo circa modi e tempi di tali interventi di forestazione e/o senza che sia stata comunicata da Arbolia al PaP l'individuazione dei clienti interessati a sostenerli economicamente, gli stessi non saranno eseguiti senza che alcuna responsabilità possa essere addotta alle Parti.

L'impresa e/o le imprese individuate quali esecutrici delle attività saranno in possesso dei requisiti di qualificazione di legge e lo Sponsor sarà unico responsabile nei loro confronti. Con riferimento all'intervento di forestazione relativo alle aree 13-14 (a est dell'Anfiteatro di Pompei) l'impresa incaricata delle attività è Euphorbia S.r.l.. In caso di cambiamento dell'impresa il nominativo sarà previamente comunicato da Arbolia al PaP.

Art. 3 Obblighi dello Sponsor

Con riferimento agli interventi previsti da ciascuna fase, lo Sponsor si impegna:

- a) ad eseguire, a propria cura e spese, nell'area identificata e autorizzata dal PAP come sopra dettagliata, l'"intervento di forestazione" secondo il Progetto Esecutivo e al cronoprogramma che sarà condiviso tra le Parti, di volta in volta, in relazione a ciascuna fase (il "**Cronoprogramma**").
- b) a garantire, a propria cura e spese, la manutenzione prevista dal Progetto Esecutivo per i primi due anni, a partire dalla sottoscrizione del verbale di riconsegna delle aree di intervento al termine della piantumazione; resta inteso tra le Parti che a partire dal terzo anno dal termine della piantumazione la manutenzione dell'area resterà in capo allo Sponsee.
- c) A garantire tutte le attività necessarie alla corretta realizzazione del Progetto Esecutivo in base alla tempistica prevista dal cronoprogramma per ciascuna delle fasi condiviso tra le Parti.

A tal fine lo Sponsor dichiara che:

- a) il Progetto Esecutivo garantisce i requisiti di affidabilità e professionalità ed è conforme alla normativa vigente;
- b) i progettisti e/o esecutori del contratto, o eventuali terzi incaricati, sono in possesso dei requisiti di qualificazione di legge richiesti per gli interventi che andranno ad effettuare;
- c) l'impresa o le imprese che effettueranno i lavori/servizi sono in possesso dei requisiti previsti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

- d) di essere in contatto con un numero di imprese, potenziali clienti della di Arbolia, interessate a sostenere economicamente la realizzazione degli interventi di forestazione e il cui contributo economico è a tal fine necessario e di aver già individuato un cliente interessato a sostenere l'intervento di imboscamento previsto dal Progetto Esecutivo nelle aree 13-14 il cui nominativo verrà comunicato al PaP contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto.

Lo Sponsor si impegna a:

- a) adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa di settore per l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto assolvendo a tutte le autorizzazioni di legge.
- b) Prendere in consegna le singole aree limitatamente agli interventi di messa a dimora e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento degli stessi provvedendo a delimitarle e recintarle durante l'esecuzione. A tal fine, in contraddittorio tra le Parti, verrà redatto un verbale di consegna e di riconsegna delle aree. Si precisa che, in conformità alla Proposta, Arbolia non prende in custodia le aree oggetto degli interventi.

4. Impegni particolari dello Sponsor

Sono a totale carico dello Sponsor anche i seguenti particolari impegni, ove applicabili, previo ove occorra, il conseguimento a sue esclusive cure e spese di ogni autorizzazione amministrativa necessaria non di competenza dello Sponsor:

- 1) rispettare le prescrizioni di sicurezza e prevenzione previsti dal PAP per assicurare la incolumità di cose e persone e la perfetta e rapida esecuzione degli interventi di forestazione;
- 2) recintare a giorno l'area oggetto di ciascun intervento di messa a dimora per la durata dello stesso con predisposizione di banner di comunicazione delle attività secondo modelli forniti dal PAP
- 3) Procedere con la pulizia e la manutenzione delle aree durante lo svolgimento degli interventi di messa a dimora;
- 4) consentire in ogni momento al personale ed agli incaricati del Parco di accedere all'area oggetto dell'intervento senza interferire in alcun modo con lo svolgimento delle attività;

- 5) collaborare con il PaP al fine di evitare interferenze con le altre attività presenti nel Parco e, in particolare, il coordinamento con le attività di manutenzione del verde già attive presso il Parco.

Lo Sponsor sarà l'unico ad assumere rapporti contrattuali con i professionisti incaricati e le imprese appaltatrici.

Art. 5 Benefici concessi e obblighi del PAP

Il PAP, a titolo di unico corrispettivo per tutte le prestazioni previste o che derivino dal presente contratto, per tutta la durata del contratto, riconosce allo sponsor i seguenti benefici:

- a) Inserimento del logo dello Sponsor su tutto il materiale promozionale e di comunicazione sia web che cartaceo, relativo al progetto. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si intendono inviti, manifesti, colophon, brochure etc.
- b) inserimento del nome dello Sponsor sul sito web del PAP, esclusivamente nella sezione dedicata al progetto;
- c) presenza di informazioni sull'identità e sulle attività dello sponsor nella cartella stampa realizzata per l'inaugurazione;
- d) partecipazione ad eventi speciali, esclusivi e/o inaugurali legati al progetto, con la possibilità di estendere l'invito a 2 ospiti;
- e) consentire allo sponsor di dare evidenza del contributo dei propri clienti attraverso ringraziamenti riconoscimenti dell'impegno e delle risorse messe a disposizione per la realizzazione del progetto, anche attraverso la loro partecipazione ad eventi legati al progetto.
- f) Partecipazione ad eventi speciali, esclusivi e/o inaugurali legati al progetto, con la possibilità di estendere l'invito a 2 ospiti;
- g) consentire allo sponsor di dare evidenza del contributo dei propri clienti attraverso ringraziamenti riconoscimenti dell'impegno e delle risorse messe a disposizione per la realizzazione del progetto, anche attraverso la loro partecipazione ad eventi legati al progetto.
- h) consentire allo Sponsor di inserire il proprio logo sui cartelli che descriveranno il progetto e l'intervento di forestazione, volto alla valorizzazione dell'area di Progetto, per una durata pari al presente contratto, dando anche evidenza del supporto, nelle modalità del ringraziamento, ottenuto dai suoi clienti di cui alla precedente lettera (f) del presente articolo;
- i) al fine di promuovere il progetto di forestazione, lo Sponsor potrà presentare un progetto di comunicazione al PAP, che dovrà approvarlo e, se lo riterrà opportuno, potrà richiedere

modifiche e/o integrazioni. Si dovrà tener presente che andranno descritte tutte le attività di promozione che si intendono realizzare, tempi e modalità, canali di promozione in cui confluirà il progetto di comunicazione.

In nessun caso lo Sponsor potrà pertanto pretendere dal Parco versamento di corrispettivi o altri compensi monetari per l'esecuzione degli impegni previsti dal presente Contratto.

Il Pap si impegna inoltre a:

- a mettere a disposizione, per tutta la durata degli interventi previsti dal Progetto Esecutivo, in via non esclusiva, l'area demaniale in consegna al Pap distinta al Catasto Terreni ai Fogli 8, 9 e 12 del Comune di Pompei e meglio precisata nella proposta tecnica della società quale area deputata per la realizzazione dell'intervento di forestazione;
- a mettere a disposizione, sempre per tale scopo, eventuali ulteriori materiali o infrastrutture, ritenute concordemente necessarie alla loro corretta definizione;
- a promuovere, nelle forme che verranno ritenute più adatte, concordemente, l'esito delle varie iniziative oggetto del presente contratto e della relativa attività realizzata;
- procedere con la continua ed accurata sorveglianza dell'area oggetto dell'intervento di forestazione per tutto il tempo di esecuzione dell'attività di messa a dimora attraverso la videosorveglianza continua già prevista dal Parco.

Art. 6 Valore della sponsorizzazione e profili fiscali

Il valore della sponsorizzazione oggetto del presente contratto è determinato nella somma complessiva di euro 151.148,48 oltre IVA, pari a un totale di euro 184.401,15 IVA inclusa (come da Computo metrico estimativo accompagnatorio al Progetto Esecutivo).

Di questi importi, per la prima fase esecutiva relativa all'intervento nelle aree 13-14 (a est dell'Anfiteatro di Pompei) il valore è determinato nella somma di euro 51.199,80 oltre a IVA, pari a complessivi euro 62.463,75 IVA inclusa, di cui:

- euro 50.472,60 oltre IVA, pari a un totale di euro 61.576,57 IVA inclusa, per il primo anno (2022);
- euro 727,20 oltre IVA, pari a un totale di euro 887,18 IVA inclusa, per il secondo e terzo anno (2023).

Il valore della sponsorizzazione è pari al valore della prestazione resa dallo Sponsor.

Le attività dirette alla promozione dell'immagine dello Sponsor attuate dallo Sponsor e richiamate all'art. 4 che precede non possono in alcun caso eccedere detto valore.

In quanto operazione di natura permutativa, troveranno applicazione le norme previste dagli artt. 11-13 comma 2 lettera d del D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, l'ammontare delle rispettive fatturazioni dovrà in tutti i casi essere di pari importo sia in termini di base imponibile che di IVA.

Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017, trattandosi di operazione permutativa, alle fatturazioni dello Sponsor non si renderà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti (i.e. split payment) di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 1972 n. 633/1972.

Ai fini dell'imposta di registro essendo le prestazioni del presente accordo soggette ad IVA, l'imposta si renderà dovuta solo in caso d'uso e in misura fissa a carico dello sponsor.

7. Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente al presente atto, nominato dal Parco, è il F.T. Arch. Paolo Mighetto.

Il RUP esercita le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di progettazione, approvazione del progetto, esecuzione dei lavori, e apposizione dei messaggi pubblicitari.

A quest'ultimo riguardo lo Sponsor dovrà trasmettere preventivamente il contenuto del messaggio pubblicitario al RUP il quale entro le successive quarantotto ore dovrà autorizzare o meno con disposizione scritta l'apposizione laddove lo stesso non contrasti con ragioni di decoro, buon costume oppure con le finalità istituzionali dell'Amministrazione.

Le modalità di fruizione di alcuni benefits (cfr. eventi, visita cantiere etc.) dovranno essere concordate con il PAP previa comunicazione al RUP.

Art.8 Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna, a non divulgare a terzi informazioni e documenti di qualsiasi natura recepite dall'altra Parte nell'ambito delle attività derivanti dalla presente Contratto.

Il presente obbligo di riservatezza non sarà applicato:

- a) per quelle informazioni divenute ormai di dominio pubblico già dalla data del recepimento o che siano divenute note anche posteriormente alla data di recepimento ma senza colpa della Parte;

- b) per quelle informazioni già conosciute dalla Parte che le recepisce al momento della comunicazione.
- c) per quelle informazioni trasmesse da una Parte all'altra con espressa deroga all'obbligo di riservatezza.
- d) per quelle informazioni che concordemente, si riterrà opportuno pubblicizzare da una qualsiasi delle parti, con espressa deroga all'obbligo di riservatezza.

Art. 9 Aspetti Patrimoniali

Gli alberi e il restante materiale vegetale fornito attraverso la presente sponsorizzazione resterà acquisito al Parco, che ne assume la custodia e, al termine del contratto, la manutenzione anche ai fini previsti dall'art. 2051 C.C.

Art. 10 Assicurazioni

10.1 Lo Sponsor si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere in forza, a propria cura e spese, per tutta la durata dei lavori, le polizze assicurative indicate di seguito:

- a) una polizza assicurativa di tipo "Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro" (RCT/O) che tenga indenne lo Sponsor i quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi il Pap e il Patrimonio, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento al patrimonio, a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività da esso svolta, anche in ipotesi di colpa grave e fatto doloso delle persone della cui opera lo Sponsor medesimo si avvale, il cui massimale per sinistro non potrà essere inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
- b) Una polizza assicurativa di tipo "Responsabilità Civile Professionale" che tenga indenne lo Sponsor di quanto questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, ivi compresi i clienti, i mandanti, i committenti, il Pap e coloro dai quali ha ricevuto l'incarico a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati dalle attività di progettazione, di supervisione lavori, attività consulenziali o di project management, attività di training e più in generale da attività che abbiano natura professionale, il cui massimale per sinistro e per anno assicurativo non potrà essere inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

10.2 La attivazione delle suddette polizze assicurative non limita in alcun modo le responsabilità a carico dello Sponsor come derivanti a termini di legge e del contratto. Lo

Sponsor dovrà estendere la copertura della propria polizza Responsabilità Civile in modo che questa garantisca anche le eventuali imprese appaltatrici dallo stesso incaricate.
Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno ad esclusivo carico dello Sponsor e delle eventuali imprese appaltatrici dallo stesso incaricate.

Art. 11 Consegna dell'area ed ultimazione delle attività

Il contratto viene posto in esecuzione con la consegna delle aree identificate in premessa.

La consegna delle diverse aree da parte del Pap avverrà secondo Cronoprogramma anche con consegne parziali o frazionate in base all'organizzazione dell'intero intervento e delle esigenze di stagionalità o climatiche. Il Pap si riserva, in ogni caso, di procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'articolo 8, co. 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120), come modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. f), del successivo D.L. n. 77/2021, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti. Da tale data lo Sponsor è autorizzato ad effettuare gli interventi sull'area individuata, in conformità al progetto presentato e alla tempistica prevista dall'art. 2.

Il termine ultimo per l'ultimazione delle attività decorre dalla data del relativo verbale di consegna sulla base del Cronoprogramma che sarà condiviso tra le Parti.

Al termine degli interventi di messa a dimora, nonché nei casi di risoluzione o recesso del Contratto verrà sottoscritto, previa verifica dello stato dei luoghi, un verbale di riconsegna dell'area.

In caso di rilievo negativo, il Pap si riserva la facoltà di richiedere allo Sponsor tutti gli interventi dovuti e necessari al ripristino dello stato dei luoghi, prima di procedere alla firma del verbale di riconsegna.

Art. 12 Durata del contratto/Recesso/risoluzione

Il presente contratto ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e fino alla scadenza del secondo anno successivo al termine dell'ultimo intervento di piantumazione di cui lo Sponsor darà comunicazione allo Sponsee.

È previsto il recesso da parte di uno dei contraenti, esclusivamente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse incompatibili con la realizzazione dell'intervento e debitamente motivati, da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di raccomandata a/r ovvero tramite PEC con preavviso di almeno sei mesi.

L'inadempimento alle obbligazioni nascenti in capo alle Parti in forza del presente contratto comporta la risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Il Pap si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile a tutto danno e rischio dello Sponsor, con riserva altresì di risarcimento dei danni accertati qualora venga inoltre accertato:

- a) grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali che disciplinano questo contratto;
- b) inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.).

In ogni caso il Pap si avvarrà della facoltà di provvedere alla quantificazione degli oneri sostenuti per eseguire le operazioni di ripristino dell'area e richiederne il risarcimento alla parte negligente.

Art.13 Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo rapporto contrattuale e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art.14 Controversie

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. In caso contrario il Foro competente è quello di Napoli.

Art.15 Spese, imposte, tasse

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

Art.16 Divieto di cessione

È vietata la cessione, anche parziale del contratto

Articolo 17 Responsabilità Amministrativa e Anticorruzione

Lo Sponsee dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione, il Codice Etico, il "Modello 231" e la "Linea Guida Anticorruzione" di SNAM (tutti documenti consultabili e stampabili sul sito internet www.snam.it). Lo Sponsee dichiara inoltre di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegnano a mantenere efficacemente in atto, misure idonee ad assicurare il rispetto delle Leggi Anticorruzione.

Ai fini del presente articolo per Leggi Anticorruzione si intendono il Codice Penale italiano, la Legge 6 novembre 2012 n.190, il Decreto Legislativo n.231 del 2001 e le altre disposizioni applicabili, l'UK Bribery Act, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e i trattati internazionali anticorruzione, quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Le Parti convengono che l'inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, conseguentemente,

POMPEII


PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

legittimerà le altre Parti a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Art.18 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alla normativa vigente.

Pompei,



per il Parco Archeologico Pompei-sponsee

per Arbolia S.p.A. Società Benefit

.....

Allegati:

- A. Progetto Esecutivo trasmesso con nota prot. n° 11246 del 30/11/2021 (disponibile al link: https://www.dropbox.com/sh/8q2rxvh6bxdl18c/AAAFrGHazZ7t_XSM5FFj_j7a?dl=0)